



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

6° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE

~~Copia~~

di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 58

Registro deliberazioni

Del 22/02/2023

OGGETTO: Atti di precetto promosso da – Raggruppamento temporaneo d'impresa Formica Salvatore Arturo e Formica Orazio per il pagamento del Lodo arbitrare del 12/07/2010 – ATO ME 2 in liquidazione per il pagamento del residuo credito liquidato nel Decreto ingiuntivo n. 282/2012 r.g. n. 1151/12 – Autorizzazione alla costituzione in giudizio per l'opposizione ad atti di precetto e procedure esecutive.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 13.20 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		X
6	De Gaetano	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
7	Mellina	Roberto	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
Servizio Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. 93 del 22/02/2023

Oggetto: Atti di precetto promosso da

-Raggruppamento temporaneo d'impresa Formica Salvatore Arturo e Formica Orazio per il pagamento del Lodo arbitrale del 12/07/2010

-ATO ME 2 in liquidazione per il pagamento del residuo credito liquidato nel Decreto ingiuntivo n. 282/2012 r.g. n.1151/12 -

Autorizzazione alla costituzione in giudizio per l'opposizione ad atti di precetto e procedure esecutive.

Il Proponente: Assessore al contenzioso Dott. Pasquale Impellizzeri

PREMESSO

1)-che in data 13/02/2023 prot.n. 16372, il Raggruppamento temporaneo d'impresa Formica Salvatore A. e Orazio è stato notificato all'Ente l'atto di precetto per il pagamento dell'importo portato dal Lodo arbitrale del 12/07/2010 reso esecutivo con atto del 29/07/2010, che condannava l'Ente al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al contratto d'appalto stipulato il 18/01/1993 per la realizzazione di nuove aule per la scuola elementare della Piana, nella località San Paolino- Contura.

Che tale Lodo è stato appellato dall'Ente e la Corte d'appello con la sentenza n. 1044/2017 definitivamente pronunciandosi sull'appello lo rigettava con la relativa condanna alle spese;

che con il suddetto precetto il Raggruppamento d'impresa Formica intima e precetta l'Ente per il pagamento dell'importo complessivo di € 1.665.106,99;

2)- che in data 15/02/2023 prot. n. 17201 la soc. ATO ME 2 spa in liquidazione in persona del rappresentante legale nonché liquidatore Ing. Salvatore Re ha notificato all'Ente atto di precetto per il pagamento della somma residuale del Decreto ingiuntivo n. 282/2012 r.g. 1151/12 depositato il 29/10/2012 per la complessiva somma di € 695.958,06 oltre interessi legali maturandi ed accessori;

che il Decreto ingiuntivo proposto dall'ATO Me 2 di cui è precetto per la somma iniziale di € 892.933,67 non opposto è divenuto definitivamente esecutivo passando in giudicato;

che nelle more il Comune di Milazzo ha provveduto al pagamento delle somme per un importo di € 250.000,00 residuando così un credito in favore dell'ATO Me 2 in liquidazione pari ad € 642.933,67 oltre interessi e spese così come liquidati nel richiamato decreto ingiuntivo;

che con il suddetto precetto l'ATO ME 2 in liquidazione intima e precetta l'Ente per il pagamento dell'importo complessivo di € 695.958,06 oltre interessi legali maturandi fino al soddisfo ed accessori;

Considerato che ai sensi dell'art. 252 del Tuel D.lgs. 267/00, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, provvedendo alla rilevazione della massa



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE
Servizio Contenzioso

passiva nonché dei crediti dell'Ente riferiti al detto periodo e che per il Comune di Milazzo il limite temporale entro il quale fare rientrare gli effetti della dichiarazione di dissesto è il 31/12/2014.

Visto che in merito al dissesto la previsione normativa di cui all'art. 248 altresì così testualmente recita: c.1) omissis

2. dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di Liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto nella quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente o la stessa, benchè proposta, è stata rigettata sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con l'inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la dichiarazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge.
4. Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria... Omissis

Visto il dettato rinvenibile nell'art. 5 c.2 della L. 28/5/2004 n. 140 di conversione con modificazioni del D.L. 29/03/2001 n.80 che si riporta:

Ai fini dell'applicazione degli art. 252 c.4 e 254, c.3 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 267/00, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma , comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 256 c. 11, del medesimo testo unico"

Ciò premesso, il credito di cui parti ricorrenti chiedono l'esecuzione appartiene alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, trattandosi di un credito accertato in via giudiziale in epoca anteriore rispetto alla dichiarazione di dissesto.

Infatti, la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.

Pertanto, ritenuto che quando una norma non consente al creditore dell'Amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive, in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE

Servizio Contenzioso

nell'ambito di una procedura amministrativa concorsuale, i Giudici non possono fare altro che ritenere definita per legge la vicenda, dichiarando il ricorso estinto con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (cfr.TAR Sicilia , sentenza n. 1983 del 22/07/2015)

Considerato che la questione relativa al credito vantato dal **Raggruppamento temporaneo d'imprese Formica Salvatore Arturo e Orazio**, afferente al periodo pregresso, scaturendo da Lodo arbitrale del 2010, per detto credito non sia possibile attivare procedura esecutiva, nè che le somme producano ulteriori interessi successivi alla data della dichiarazione di dissesto, come reclamati nell'atto di precetto.

Considerato che il contenzioso di che trattasi rientra nella esclusiva competenza della gestione dell'Organismo straordinario di liquidazione, trattandosi di atti e fatti riferiti a periodi anteriori al 31/12/2014 , e che l'avvenuta attivazione della procedura di dissesto prevede la sospensione delle procedure esecutive secondo quanto stabilito dall'art. 248 c.2 del T.U.E.L.

Considerato, altresì, che la questione relativa al credito vantato **dall'ATO Me 2 in liquidazione** afferente al periodo pregresso , scaturendo da Decreto ingiuntivo n.282/12, per detto credito non sia possibile attivare procedura esecutiva, nè che le somme producano ulteriori interessi successivi alla data della dichiarazione di dissesto, così come reclamati nell'atto di precetto, e che dunque, il contenzioso di che trattasi rientra anch'esso nella esclusiva competenza della gestione liquidatoria , trattandosi di atti e fatti riferiti a periodi anteriori al 31/12/2014 per cui l'avvenuta attivazione della procedura di dissesto prevede anche nel caso di specie la sospensione delle procedure esecutive ex art. 248 c.2 del TUEL

Che le procedure esecutive avviate sulla gestione corrente dell'Ente comporterebbero la mancata *par condicio creditorum* nei confronti di quei creditori che hanno fatto richiesta di ammissione alla massa passiva presso l'Organismo straordinario di liquidazione che tratta di tutti i crediti e debiti dell'Ente riferiti ad atti e fatti anteriori al 31/12/2014.

Ritenuto opportuno per le motivazioni di cui sopra proporre opposizione all'atto di precetto proposto dal Raggruppamento temporaneo d'imprese **Formica Salvatore Arturo e Orazio** notificato in data 13/02/2023 ed al precetto proposto da ATO Me 2 in liquidazione ed assunto al protocollo dell'Ente il 15/02/2023;

Visto l'art. 4 delle "Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali", approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18/05/2017;

Visto l'articolo 6 delle suddette Linee guida;

Visto il D.M. n. 55 del 10/03/2014, con il quale sono stati aggiornati i cd Parametri Ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla Legge 24/03/2012 n. 27;



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE

Servizio Contenzioso

Ritenuto di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali;

Visto l'art. 163 del T.U. E.L.;

Considerato che il valore complessivo delle due opposizioni è pari ad € 2.361.065,05;

Ritenuto di dovere quantificare le somme dovute, a titolo di corrispettivo, sulla base dei minimi tariffari, di cui al DM 55/2014, previsti per le cause davanti al Giudice delle esecuzioni per l'opposizione agli atti esecutivi forfettariamente determinata la somma complessiva di € 4.440,10 quale compenso per la prestazione professionale del legale che sarà incaricato, così ripartita quanto ad € 3.043,00 quale compenso netto, € 456,45 a titolo di spese generali, € 139,98 a titolo di C.P.A., € 800,67 a titolo di IVA(se dovuta) ;

Ritenuto che trattasi di giudizio vertente su crediti dell'Ente relativi ad anni antecedenti il 31/12/2014 e che quindi, al momento , salvo diversa statuizione , rientra nella competenza esclusiva OSL ai fini della spesa;

Visti: la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista altresì la legge 24/03/2012 n. 27 di conversione del D.L. 24/01/2012 (Cd Decreto Monti sulle liberalizzazioni);

vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 5/03/2021 avente per oggetto "Approvazione Linee Guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale";

visti i sottoindicati articoli di tali Linee Guida:

art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco;

art. 6 – Corrispettivo;

visto l'art. 163 T.U. E.L.;

visto il vigente regolamento di contabilità;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 24 del 07/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011)

PROPONE



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° SETTORE

Servizio Contenzioso

- 1) Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti , ai sensi dell'articolo 4,co.2 delle Linee Guida sopra indicate, al fine della costituzione in giudizio per proporre opposizione all'atto di precetto promosso da Raggruppamento temporaneo d'impresa Formica Salvatore Arturo e Formica Orazio notificato in data 13/02/2023 ed assunto al protocollo dell'Ente in medesima data prot. 16372 per il pagamento delle somme portate nel Lodo Arbitrale del 12//07/2010 e della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 1044/2017 notificata al Comune in data 24/11/2017;
- 2) Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti , ai sensi dell'articolo 4,co.2 delle Linee Guida sopra indicate, al fine della costituzione in giudizio per proporre opposizione all'atto di precetto promosso da ATO Me 2 in liquidazione per il pagamento del Decreto ingiuntivo n. 282/2012 r.g. 1151/2012 emesso in data 26/10/2012;
- Di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;
- Di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie dovute pari complessivamente ad € 4.440,10 per la prestazione professionale del legale che sarà incaricato così ripartite quanto ad € 3.043,00 a titolo di compenso, € 456,45 quali spese generali , € 139,98 a titolo di CPA, € 800,67 per IVA (se dovuta) , con imputazione della spesa al cod.6501/4 a carico dell'O.S.L. Missione e Programma 99.01- 7.01.99.99.999 esercizio finanziario 2023, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente;
- Di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Funzionario dir.vo amm.vo
Dott.ssa Di Bella Rosaria

Proposta di F. N. M. con CC-CC-CC

Procedimento numero m. 114/1

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 22/02/2023

Il funzionario dir.vo amm.vo
Dott. Rosaria Di Bella



IL DIRIGENTE .
Dott. Andreina Mazzù



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 22-02-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



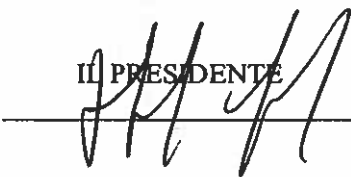
IL DIRIGENTE
Dott. Lodovico Antonio



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano


Il PRESIDENTE



Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 23/02/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---